

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 11979

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 26 luglio 2011 alla presenza di n. 26 suoi componenti su un totale di n. 33;

visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che attribuisce, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

visto il Regolamento concernente il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'I.N.F.N., approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6231, in data 30 ottobre 1998, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 7828 del 29 novembre 2002, n. 11450 del 28 maggio 2010 e n. 11764 del 24 febbraio 2011;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11386 del 30 aprile 2010 recante la variazione di bilancio per accertamento di nuova entrata relativa ai fondi provenienti dal Grant Agreement n. 247115 - Progetto Europeo Lucifer;

accertata la necessaria disponibilità su tale finanziamento;

vista la proposta del Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso ed il parere favorevole del responsabile nazionale del progetto;

su proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 26 voti a favore;

DELIBERA

1. Di bandire un concorso per l'assegnazione di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito della ricerca scientifica di durata biennale da usufruire presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso sul seguente tema:

"Sviluppo di bolometri scintillanti per l'esperimento Lucifer"

2. L'importo annuo lordo dell'assegno è di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'I.N.F.N. e sarà finanziato con i fondi provenienti dal Grant Agreement n. 247115 - Progetto Europeo Lucifer.
3. Per quanto non previsto nell'accluso schema di bando di concorso, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si fa riferimento al Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'I.N.F.N. e successive modificazioni di cui in premessa.
4. Il relativo onere finanziario trova copertura, nel cap. 210220 del bilancio dell'Istituto per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza.

***Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare***



**CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA NELL'AMBITO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA**

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Bando

Concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito della ricerca scientifica

IL PRESIDENTE

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che attribuisce, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- visto il Regolamento concernente il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'I.N.F.N., approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6231, in data 30 ottobre 1998, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 7828 del 29 novembre 2002, n. 11450 del 28 maggio 2010 e n. 11764 del 24 febbraio 2011;
- vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo in data 22 luglio 2011 n.

DISPONE

Art. 1

PARTE GENERALE

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca scientifica, da usufruirsi presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'I.N.F.N., sul seguente tema di ricerca:

"Sviluppo di bolometri scintillanti per l'esperimento Lucifer"

L'assegno di ricerca, di durata biennale, è finanziato con i fondi provenienti dal Grant Agreement n. 247115 - Progetto Europeo Lucifer, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11386 del 30 aprile 2010.

Copia del bando di concorso sarà disponibile presso le sedi delle Strutture I.N.F.N e sul sito Internet <http://www.ac.infn.it/>.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Il divieto del cumulo non si applica alle borse concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso I.N.F.N. utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni; in tal caso il cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'I.N.F.N..

Gli assegni di ricerca non sono compatibili con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 2

DURATA E IMPORTO

La durata dell'assegno è biennale, fatta salva la verifica annuale dell'attività scientifica svolta secondo le modalità previste dal successivo art. 13.

L'importo annuo lordo di ciascun assegno è stabilito nella somma di € 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura assegnata.

L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i titolari di borsa di studio I.N.F.N..

Art. 3

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 33 anni;
- b) essere in possesso del dottorato di ricerca in una delle seguenti discipline: Fisica, Ingegneria, Astronomia, Informatica o titolo equivalente conseguito anche all'estero;

ovvero

essere in possesso della laurea conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99 oppure della Laurea Specialistica oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04, in Fisica, Ingegneria, Astronomia, Informatica o titolo equivalente conseguito anche all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno trenta mesi di attività di ricerca post-laurea di cui almeno due anni svolti in qualità di dottorando in Italia o all'estero.

Non può essere destinatario di assegni di ricerca il personale di ruolo dell'Istituto.

Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

La valutazione del possesso di tali requisiti è affidata al Direttore della Struttura interessata; nel caso in cui i candidati che hanno presentato domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, la valutazione del possesso del requisito di cui alla lettera b) è demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5.

L'assegno di ricerca non può essere attribuito a chi abbia già utilizzato assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, per un periodo di quattro anni; dal calcolo dei quattro anni sono esclusi i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Nel caso in cui il candidato risultato vincitore abbia utilizzato assegni di ricerca per un periodo inferiore a quattro anni, l'assegno di ricerca gli sarà conferito fino alla concorrenza del suddetto limite.

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA'

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema unito al presente bando (*Allegato n. 1*), **sottoscritte dagli interessati**, devono essere inoltrate, a mezzo raccomandata A.R., presso la sede dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'I.N.F.N, **entro e non oltre trenta giorni dalla data del bando di concorso.**

Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Non sono prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle inoltrate dopo il termine di cui al primo comma.

Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande; della data di inoltro fa fede il timbro a data apposto dagli uffici postali di spedizione.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- codice fiscale;
- la propria cittadinanza;
- di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
- di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, indicando lo stesso, data e luogo del conseguimento;
- la propria posizione riguardo alla titolarità di altri assegni di ricerca;
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati all'art. 3 del presente bando;
- i titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo art. 5.

Il candidato deve inoltre indicare nella domanda:

- il numero complessivo dei lavori presentati, inclusa, eventualmente, la tesi di laurea;
- l'indirizzo cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Alla domanda **devono essere allegati** i seguenti documenti:

- 1) certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;
- 2) certificazione attestante il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ovvero l'iscrizione al relativo corso con l'indicazione del numero degli anni frequentati;

- 3) curriculum vitae scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno trenta mesi di attività di ricerca post-laurea, con l'elenco delle eventuali pubblicazioni;
- 4) l'allegato n. 2 di cui al successivo art. 6 nel caso in cui il candidato intenda espletare l'esame colloquio in videoconferenza.

Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, il candidato può allegare alla domanda tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.

I certificati di cui sopra, redatti in carta semplice secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, devono essere presentati in originale o copia fotostatica autenticata; l'autentica della fotocopia può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 secondo lo schema di cui all'*allegato n. 4*.

Gli stessi certificati, possono essere sostituiti da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 secondo lo schema di cui all'*allegato n. 3*.

La documentazione relativa ai titoli posseduti o alle pubblicazioni presentate, in carta semplice, deve essere prodotta in originale o copia fotostatica autenticata; l'autentica della fotocopia può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità della copia all'originale (*allegato n. 4*).

I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli utilizzando la dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'*allegato n. 3*.

I candidati che presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà devono includere nella domanda la fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda, con la documentazione allegata, deve essere inserita in un unico plico. L'involucro esterno deve recare l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e numero del concorso cui partecipa.

Non si tiene conto delle domande, dei titoli e dei documenti inoltrati all'I.N.F.N. dopo il termine di cui al 1° comma del presente articolo, né si tiene conto delle domande che, alla scadenza del termine, siano sfornite della prescritta documentazione, né è infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorché si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Art. 5

COMMISSIONI ESAMINATRICI, PUNTEGGI E TITOLI

Per ogni Struttura presso la quale saranno conferiti uno o più assegni di ricerca, viene nominata una commissione esaminatrice, con le modalità di cui all'art. 5 - comma 1 - del regolamento sugli assegni di ricerca, che dura in carica due anni, composta da un presidente e due membri.

Ciascuna commissione giudica sui bandi per assegni da conferirsi presso la Struttura stessa, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica; nel caso in cui i lavori non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della commissione stessa, detto termine si intende automaticamente prorogato fino alla conclusione dei lavori.

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per l'esame-colloquio.

La valutazione dei titoli precede l'esame-colloquio.

I titoli valutabili sono:

- voto di laurea;
- conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- corso di dottorato o equivalente;
- diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero;
- svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
- attività scientifica e pubblicazioni.

Il possesso del dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno di ricerca.

La commissione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione degli stessi e della relativa documentazione.

L'esame-colloquio verte su argomenti generali riferibili al tema di ricerca prescelto per la partecipazione al concorso, sulle esperienze maturate e sulle pubblicazioni eventualmente presentate.

L'esame-colloquio non si intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno 42 punti su 70.

La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio.

Art. 6

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

I candidati possono sostenere l'esame colloquio presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso oppure, mediante videoconferenza, presso una delle Strutture INFN di seguito elencate:

Sezione di Torino
Sezione di Padova
Sezione di Firenze
Sezione di Roma
Sezione di Bari
Sezione di Catania
Sezione di Cagliari

I candidati che intendano avvalersi della possibilità di sostenere il colloquio in videoconferenza devono indicare all'atto della domanda (utilizzando l'apposito *Allegato n. 2*) **una sola** delle strutture soprariferite.

La data ed il luogo del colloquio sono comunicati per iscritto ai candidati ammessi a partecipare, almeno venti giorni prima della prova stessa.

L'I.N.F.N. non assume alcuna responsabilità né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici delle comunicazioni ai candidati, né per il caso di mancato o ritardato recapito di

comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Per sostenere il colloquio i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non sono ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validità.

Art. 7

GRADUATORIA

Al termine dei lavori, la commissione redige i verbali relativi alle riunioni, presentando una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente che ha sostenuto l'esame-colloquio e la relativa graduatoria di merito.

Sono inclusi nella graduatoria, secondo l'ordine della votazione complessiva a ciascuno attribuita, i soli candidati che, avendo superato l'esame colloquio, hanno riportato un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100.

A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:

- il candidato con voto di laurea più elevato;
- il candidato con il punteggio-colloquio più alto.

Art. 8

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Risultano vincitori i candidati che sono compresi, entro il numero delle assegni messi a concorso per ciascun tema di ricerca, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 7.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati idonei è approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Istituto ed è resa pubblica mediante affissione all'albo della Struttura interessata.

Art. 9

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

I candidati risultati vincitori, riceveranno apposita comunicazione dell'esito del concorso e dovranno rispedire (a mezzo fax) entro il termine di quindici giorni dalla data della suddetta comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell'assegno alle condizioni indicate dal precedente art. 1 - comma 4 - o l'eventuale rinuncia; ove siano risultati vincitori in più di una selezione devono, entro lo stesso termine, scegliere per quale tema accettare il contratto.

In caso di rinuncia alla stipulazione del contratto di cui al successivo art. 10 o di rescissione del contratto medesimo per le cause di cui agli artt. 11 e 13, l'assegno può essere conferito al candidato che segue il vincitore nella graduatoria di merito.

Ai fini del comma precedente, la graduatoria ha validità di dodici mesi dalla data di approvazione della stessa da parte della Giunta Esecutiva.

Art. 10

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A ciascun vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di lavoro autonomo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'I.N.F.N..

Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ASSEGNO

Art. 11

L'attività dell'assegnatario è svolta sotto la guida e direzione del responsabile della ricerca, progetto o esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.

L'assegnatario ha l'obbligo:

- di iniziare l'attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto;
- di proseguirla regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
- di osservare tutte le norme interne della Struttura I.N.F.N. di assegnazione e di seguire le direttive impartite dal responsabile di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui l'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca scientifica prevista, il contratto può essere rescisso, con motivato provvedimento del Presidente dell'I.N.F.N..

Il provvedimento di cui al precedente comma, viene adottato su proposta del Direttore della Struttura dell'I.N.F.N. presso la quale l'assegnatario svolge la propria attività, udito l'interessato.

Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni nello svolgimento dell'attività solo se dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente comprovati.

Art. 12

L'attività di collaborazione all'attività scientifica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso, per tutta la durata del contratto.

In casi eccezionali, previa un'approfondita relazione del responsabile di cui all'art. 11, con il parere favorevole del Direttore della Struttura interessata, il Presidente dell'I.N.F.N. può, con proprio atto motivato, disporre il proseguimento dell'attività su un tema diverso.

Art. 13

Prima dello scadere del primo anno di attività, l'assegnatario deve inviare al Presidente dell'I.N.F.N. una relazione sull'attività svolta accompagnata da un motivato giudizio del responsabile di cui all'art. 11.

In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta o in difetto della relazione e del giudizio del responsabile di cui all'art. 11, il contratto può essere rescisso con le modalità previste dallo stesso articolo.

Al termine del contratto, l'assegnatario deve inviare al Presidente dell'I.N.F.N. una relazione sull'attività complessiva svolta, unitamente al giudizio del responsabile di cui all'art. 11.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN unicamente per la gestione delle attività concorsuali, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto Legislativo n. 196/03.

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN.

IL PRESIDENTE
(Prof. Roberto Petronzio)

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Al Direttore dei Laboratori Nazionali
del Gran Sasso dell'I.N.F.N.
S.S. 17/bis Km. 18+910
67010 ASSERGI (AQ)

Oggetto: *Bando/2011 per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito della ricerca scientifica*

Il sottoscritto (nome) _____ (cognome) _____
nato a _____ (Provincia di _____) il _____
e residente in _____ via _____
codice fiscale n. _____
fa domanda di essere ammesso al concorso di cui al bando n _____
per usufruire di un assegno di ricerca per compiere la propria attività sul seguente tema di ricerca:
tema: _____

Struttura _____

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere cittadino _____
- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti)
- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in _____
conseguito in data _____ presso l'Università di _____

- di essere in possesso della laurea (barrare la condizione che ricorre)
 - Ordinamento antecedente al D.M. 509/99
 - Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99
 - Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/04
- in _____ conseguita in data _____
presso l'Università di _____
- di aver svolto il corso di dottorato di ricerca **senza borsa** (da dichiarare sole in caso di dottorato fruito senza aver contestualmente usufruito di borsa di studio rilasciata dall'Università)
dal _____ al _____

- di non aver usufruito di assegni di ricerca
- di aver usufruito di assegni di ricerca per i seguenti periodi:
 dal _____ al _____
 presso _____
 dal _____ al _____
 presso _____
- di essere attualmente titolare di assegno di ricerca
 dal _____ al _____
 presso _____
- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Presenta n. _____ lavori, di cui:

- n. _____ a stampa, di cui in collaborazione n. _____;
- n. _____ dattiloscritti, di cui in collaborazione n. _____.

Allega, inoltre, la seguente documentazione:

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo:

(via) _____

(città) _____

(C.A.P.) _____

tel. _____

e-mail _____

Data _____

Firma

(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto ai fini della partecipazione al bando di concorso n. chiede di espletare l'esame colloquio in videoconferenza presso la seguente struttura INFN:

- Sezione di Torino
- Sezione di Padova
- Sezione di Firenze
- Sezione di Roma
- Sezione di Bari
- Sezione di Catania
- Sezione di Cagliari

Firma

(firma per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

DICHIARA

- di essere in possesso della laurea (barrare la condizione che ricorre)

- Ordinamento antecedente al D.M. 509/99
 Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99
 Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/04

in _____ conseguita in data _____

presso l'Università di _____

- di aver sostenuto i seguenti esami di profitto:

_____ il _____ con votazione _____

_____ il _____ con votazione _____

_____ il _____ con votazione _____

.....

- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in _____

conseguito il _____ presso _____

ovvero

- di essere iscritto al _____ corso di dottorato di ricerca in _____

presso _____

dal _____ e di aver frequentato _____ anni di corso

- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione o attestato di frequenza a corso di specializzazione post-laurea _____

conseguito il _____ presso _____

con votazione _____

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo e data

Il dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

DICHIARA

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- che la copia del certificato di laurea allegato alla domanda composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.
- che la copia del seguente titolo o documento o pubblicazione _____
_____ composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo e data

Il dichiarante⁽¹⁾

(firma per esteso e leggibile)

(1) Il dichiarante deve inviare la dichiarazione unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.